

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: JESI AN VIA DON A. CAPPANNINI 5
A

Numero REA: AN - 131510

Codice fiscale: 01450820426

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-06-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n.1475/1125 di rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - Denominazione

E' costituita la Società Cooperativa denominata "Cooperativa Sociale TADAMON ONLUS", in sigla "TADAMON ONLUS Soc. Coop. S.p.A.".

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero delle attività produttive ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

ART. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Jesi (AN), all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni d'attuazione del codice civile.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonchè istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali fuori della propria sede sociale.

ART. 3 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2046; tale durata potrà essere prorogata e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4 - Scopo

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività di impresa indicate nel successivo art. 5, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/91.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione del-

la struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e del regolamento interno.

ART. 5 - Oggetto

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attività, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate:

A) Assumere lavori di pulitura, sorveglianza e custodia dei locali presso uffici pubblici e privati e ambulatori;

B) Assumere lavori di manovalanza e giardinaggio presso enti pubblici e privati, od anche presso ditte private ed attività consimili, nonché manutenzione e pulizia strade ed arenili demaniali o privati;

C) Progettare e realizzare soluzioni da esterno di giardini pubblici e privati, nonché condurre direttamente, in locazione, in appalto o in altre forme gli stessi;

D) Gestire vivai, canili, allevamenti, e attività consimili;

E) Svolgere attività artigianali, specializzate e di manovalanza presso chiunque, gestire mense di enti pubblici o prestare attività connesse o collegate, nonché compiere attività complementari ed affini a quelle previste negli scopi sociali (fattorini, inservienti, uscieri, ausiliari, ecc.);

F) Svolgere attività di traslochi, facchinaggio e trasporto di cose o persone anche per conto terzi,

G) Svolgere mansioni di istruzione in attività manuali/espressive;

H) Prestare attività connesse e collegate, complementari ed affini a servizi socio assistenziali educativi;

I) Svolgere attività nel settore dell'istruzione e formazione professionale che giovi al miglioramento culturale, sociale ed economico anche dei propri soci e dei soci di altre cooperative, promuovendo contestualmente la conoscenza dei

principi e dei valori della cooperazione;

J) Svolgere servizi amministrativi e contabili per conto terzi;

K) Collaborare allo sviluppo del movimento cooperativo;

L) Partecipare a cooperative sociali per il finanziamento e lo sviluppo delle loro attività;

M) Svolgere servizi di affissione manifesti pubblicitari ed altro per enti pubblici e privati;

N) Costituire ed organizzare servizi di vigilanza diurna e notturna in proprio o per conto terzi di spazi privati o pubblici;

O) Gestire la raccolta ed il trasporto di prodotti quali vetro, plastica, carta, materiali ferrosi e consimili, nonché la raccolta differenziata di rifiuti e materie prime e seconde, assicurando eventualmente la vigilanza e l'organizzazione dei punti di stoccaggio; effettuare le relative attività connesse e derivanti dalla precedenti, quali il recupero per la cessione di vetro, plastica, carta, materiali ferrosi e consimili;

P) Eseguire opere di manutenzione di immobili e impianti di qualsiasi genere;

Q) Promuovere e gestire sale teatrali, cinematografiche, di lettura e consimili ;

R) Raccogliere, gestire ed elaborare dati informatici, cartacei anche per conto terzi, con conseguente disbrigo di pratiche in genere e loro imbustamento;

S) Distribuzione per conto terzi di materiale pubblicitario e affine;

T) Organizzare per i propri soci attività ricreative, culturali e di incontro quali escursioni, viaggi, gite;

U) Gestire infrastrutture ed attività di ristoro anche all'aria aperta, quali aree verdi attrezzate, punti di informazione turistica ed attività ad essa correlate;

V) Promuovere attività culturali, folcloristiche, ricreative, sportive e implementazione dei servizi inerenti

W) Promuovere e realizzare convegni e conferenze finalizzati alla promozione culturale e sociale.

Z) l'esecuzione di lavori socialmente utili a norma del Decreto Legislativo 1 dicembre 1997 n. 468;

X) l'inserimento in Cooperativa di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 18 della legge 5/2/1992 n. 104, dell'art. 12 della legge 12/3/1999 n. 68, dell'art. 10 del D.P.R. 10/10/2000 n. 333 e dell'art. 14 del Decreto Legislativo 10/9/2003 n. 276;

Y) l'assemblaggio, lo smontaggio, l'imbustaggio, il confezionamento ed il blisteraggio, per conto terzi, di qualunque prodotto industriale e/o artigianale e di oggettistica di uso comune; lavorazioni artigianali manuali e consimili o affini, ivi comprese riparazioni meccaniche di qualunque genere.

	La Cooperativa inoltre, sempre con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto anche l'esercizio delle seguenti attività, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate: prenotazione e vendita di biglietti e servizi per conto di imprese nazionali ed estere che effettuano attività di trasporto; l'organizzazione e la gestione di servizi di biglietteria per eventi e trasporti anche pubblici anche a mezzo web; fabbricazione di arredi in legno per interni ed esterni e vendita al pubblico; attività di saldatura componenti conto terzi; il ricamo su tessuti, capi di abbigliamento di vario genere, su capi già tagliati o confezionati, con l'ausilio di macchine o a mano; la produzione, creazione, commercio di marchi, etichette stampate, tessute, adesive, trasferibili, stemmini ricamati, applicazioni ricamate, commissionate da aziende; le applicazioni di strass e/o ricami su articoli in pelle, cuoio e materiali sintetici; applicazioni di strass su capi di abbigliamento di vario genere (cotone, seta, poliestere, lana, spugna, ecc...); il controllo qualità, il ricondizionamento dei prodotti, l'imbustaggio e il confezionamento di prodotti forniti da terzi; la creazione di bomboniere ed oggetti vari ricamati in tutto o in parte, a macchina o a mano; vendita a domicilio, per corrispondenza e commercio elettronico di articoli per la casa (biancheria per la casa, prodotti tessili), di abbigliamento di ogni genere e tessuto per uomo e donna e accessori (compresi scarpe, vestiti, sciarpe, bigiotteria), articoli e imitazione della bigiotteria per l'ornamento della persona e della casa; la vendita al minuto e all'ingrosso di tessuti ricamati, capi di abbigliamento di vario genere, spugne e articoli per la casa ricamati e/o personalizzati a mano o a macchina; personalizzazione tramite ricami di articoli per l'abbigliamento di animali (cappottine, guinzagli, ecc...); servizi di selezione e addestramento del personale nel settore della moda in generale; l'analisi e la programmazione di risorse aziendali; la gestione di attività di rimessaggio/custodia automezzi e lavaggio automezzi. Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a: - assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e	

convenzioni;

- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;
- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori;
- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

La cooperativa ed i consorzi costituiti esclusivamente da cooperative sociali, cui eventualmente aderisce, sono "ONLUS" di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Decreto Legislativo 4/12/1997 n. 460.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configurino operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capo-gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545-septies C.C.;

b. concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.

Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93, dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate dal regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo V del presente statuto.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 6 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori è variabile ed illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori sono coloro che si avvalgono delle prestazioni mutualistiche della Cooperativa.

Possono essere ammessi a soci cooperatori

- i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa;

- le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma della legge n. 381/91, che devono costituire almeno il 30% di tutti i lavoratori della Cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo;

- gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91;

Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa e tali soci cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 142/01 e successive modificazioni;

- le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che, esercitando in proprio, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa o avendovi interessenza diretta, svolgano effettivamente un'attività concorrente o in contrasto con quella svolta dalla Cooperativa medesima.

ART. 7 - Disciplina dell'ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

a. indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita

ta, codice fiscale;

b. indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 6;

c. indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

d. il numero di azioni che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

e. dichiarazione di attenersi al presente statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 54 - 55.

Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia del loro statuto sociale, nonché della delibera di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo sociale competente.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci operatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci operatori, solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano state sottoscritte le azioni e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione.

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con ri-

guardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 6.

ART. 8 - Obblighi dei soci

I soci cooperatori sono obbligati:

- a. a versare l'importo delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 28;
- b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- c. a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;
- d. ad osservare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.

ART. 9 - Divieto di concorrenza

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

ART. 10 - Soci speciali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano iniziare, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale nell'assetto produttivo

della cooperativa;

3. il socio speciale deve sottoscrivere almeno un'azione al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 32, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 13.

ART. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 12 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa il socio cooperatore, con il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata con lo stesso termine di preavviso previsto dalla disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 54 - 55.

Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda fatto salvo il rispetto del termine di preavviso previsto per le dimissioni dal rapporto di lavoro.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il socio cooperatore sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa in Cooperativa fino al momento in cui avrà effetto lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo.

ART. 13 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:

- a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali
- b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 6;
- d) che fruiscano delle prestazioni pensionistiche di anzianità o di vecchiaia o che siano comunque in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento di pensione di vecchiaia fatta salva diversa e motivata deroga da parte del Consiglio medesimo;
- e) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dal regolamento interno, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- f) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle quote sociali, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;

g) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti dal regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.;

h) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;

i) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

j) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;

k) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente art. 9;

l) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

m) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;

n) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale.

L'esclusione è pronunciata nei confronti dei soci ammessi alla categoria speciale di cui all'art. 10 che non abbiano rispettato i doveri inerenti la formazione.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto della inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa. La penale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione nella stessa deliberazione di esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità della inadempienza, da un minimo di 50,00 (cinquante)euro fino ad un massimo, che non potrà mai superare l'intero importo delle azioni sottoscritte. Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determi-

na la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 14 - Comunicazione della società

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 15 - Liquidazione della quota

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme effettivamente versate per liberare le azioni sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e/o per ristorno, ai sensi del successivo art. 32.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente. La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi.

ART. 16 - Morte del socio

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, nonché al pagamento dei dividendi maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART. 17 - Prescrizione

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto il rimborso delle azioni loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

ART. 18

Ai sensi dell' art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle azioni che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'assemblea dei soci né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8, lettere a), d), e); l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno 30 (trenta) giorni e dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V STRUMENTI FINANZIARI

ART. 19 - Strumenti finanziari

Ai sensi dell'articolo 2526 C.C., la cooperativa può emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

ART. 20 - Soci finanziatori

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 3 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART. 21 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo articolo 25 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

ART. 22 - Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori e dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

In caso di trasferimento delle azioni ai soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 C.C.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

ART. 23 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabili-

ti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 28 lettera d), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo ed un supplente, se il collegio sindacale è stato nominato nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà votata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ART. 24 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 23.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi della lettera a) dell'art. 2514 C.C.

La delibera di emissione di cui al precedente articolo 23, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni del socio finanziatore sono privilegiate nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli art. 2437-bis e seguenti, C.C., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

ART. 25 - Soci sovventori

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 28; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione. In tal caso il rimborso delle azioni dovrà avvenire ai sensi dell'art. 2437-bis e seguenti C.C. ma in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, dal regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

ART. 26 - Azionisti di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive di diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Tali azioni dovranno essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 24.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo.

L'assemblea speciale degli azionisti in partecipazione deter-

mina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della cooperativa.

ART. 27 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, C.C..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE - AZIONI

ART. 28 - Elementi costitutivi

Il patrimonio sociale è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a.1. dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/00);

a.2. dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori e sovventori, con distinta indicazione dei conferimenti relativi ad azioni di sovvenzione, ad azioni di finanziamento e di partecipazione cooperativa, e rappresentati da azioni nominative e/o al portatore nel caso di azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 25,00 (venticinque/00);

b. dalla riserva legale formata con le quote degli utili di cui all'articolo 31 e con le quote di capitale eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c. dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le quote versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d. dall'eventuale riserva divisibile formata ai sensi

dell'art. 23;

e. dalla riserva straordinaria;

f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 - 2343 C.C..

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve comunque costituite non possono essere distribuite fra i soci cooperatori.

La riserva divisibile di cui alla lettera d) può essere distribuita esclusivamente tra i soci finanziatori diversi dai soci cooperatori.

ART. 29 - Caratteristiche delle azioni cooperative

Le azioni dei soci cooperatori e volontari sono nominative.

Le azioni devono essere sottoscritte dai soci cooperatori immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della deliberazione di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, comunque entro il termine di 180 (centottanta) giorni della sottoscrizione.

La quota sottoscritta dal socio volontario dovrà essere versata immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione.

Nessun socio cooperatore né volontario può avere tante azioni il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

Le azioni sottoscritte dai soci finanziatori e dai soci sovventori sono nominative; le azioni di partecipazione cooperativa potranno essere anche al portatore, se interamente liberate. Il valore nominale, le modalità ed i termini di conferimento, l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo ed i privilegi nella ripartizione degli utili di tali azioni, saranno stabiliti dall'Assemblea ordinaria al momento della loro emissione.

I versamenti sulle azioni sottoscritte, da liberare in denaro, potranno essere effettuati, per almeno il venticinque per cento, all'atto della sottoscrizione e, per la parte restante, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci nel seguente ordine: azioni sottoscritte dai soci cooperatori; azioni sottoscritte dai soci sovventori; azioni sottoscritte dai soci finanziatori; azioni di partecipazione cooperativa.

Con riferimento a qualsiasi tipo di azioni, la Cooperativa

avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, I, C.C..

ART. 30 - Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori

Le azioni sottoscritte dai soci cooperatori e volontari non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute a terzi con effetto verso la Cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

Il socio cooperatore o volontario che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

TITOLO VII

GESTIONE SOCIALE - BILANCIO

ART. 31 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 C.C., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 32 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanzia-

tori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione

cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo V del presente statuto;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) dell'articolo 28 del presente statuto. Per i nuovi soci lavoratori e finanziatori, le spettanze relative alle voci c), d), ed e) saranno calcolate in proporzione alla frazione di anno compresa tra le date di versamento del capitale e di chiusura dell'esercizio.

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del successivo articolo 32, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

ART. 32 - Ristorno

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dal regolamento interno di cui alla L. 142/01.

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:

- a) mediante integrazione delle retribuzioni complessive e/o compensi;
- b) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;
- c) mediante distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa o di altri strumenti finanziari, di cui al Titolo IV.

Ai soci speciali, di cui all'art. 10, il ristorno può essere deliberato in misura inferiore esclusivamente mediante integrazione salariale.

TITOLO VIII

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

ART. 33 - Trattamento economico dei soci

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali avuto riguardo del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

ART. 34 - Disciplina del rapporto di lavoro dei soci

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di

un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associati-

vo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati dal Regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001 dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Tale regolamento, nel rispetto del principio di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., fissa i criteri e le regole inerenti la disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci e disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

ART. 35 - Trattamenti economici ulteriori

L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogare a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristoro, così come previsto dal precedente art. 32.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO IX

ORGANI SOCIALI

ART. 36 - Organi della cooperativa

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Collegio dei Sindaci.

Sezione I - ASSEMBLEA

ART. 37 - Modalità di convocazione

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione me-

dian­te av­vi­so con­te­nen­te l'e­len­co delle ma­te­rie da trat­ta­re e l'in­di­ca­zio­ne del lu­ogo, della da­ta e dell'o­ra della pri­ma e della se­con­da con­vo­ca­zio­ne, che deve es­se­re fissata al­meno 24 (ven­ti­quat­tro) ore do­po la pri­ma.

L'av­vi­so di con­vo­ca­zio­ne do­vrà es­se­re co­mu­ni­cato ai so­ci me­dian­te let­te­ra rac­coman­data che do­vrà es­se­re spedi­ta al­meno 8 (ot­to) gi­or­ni pri­ma di quel­lo fissato per l'a­du­nan­za al do­mi­ci­lio ri­sul­tan­te dal li­bro so­ci.

In al­ter­na­ti­va alla rac­coman­data po­sta­le so­no am­mes­se le rac­coman­date "a ma­no", non­ché il te­le­fax o il mes­sa­gio di po­sta elet­tro­ni­ca ed ogni al­tro mez­zo atto a di­mo­stra­re l'av­ve­nu­ta ri­ce­zio­ne da parte dei so­ci, e che co­mun­que ven­ga af­fis­so presso la se­de so­cia­le al­meno 15 (quin­di­ci) gi­or­ni pri­ma dell'a­du­nan­za.

In ma­nan­za dell'a­de­m­pi­men­to della su­det­ta for­ma­li­tà, l'As­sem­blea si re­pu­ta va­li­da­men­te co­sti­tu­ita quan­do è pre­sen­te o rap­pre­sen­ta­to l'in­te­ro ca­pi­ta­le so­cia­le e par­te­ci­pa all'as­sem­blea la mag­gio­ran­za dell'or­ga­no am­mi­ni­stra­ti­vo e del col­legio sin­da­cale, se no­mi­na­to.

Tut­ta­via, in tale ipo­te­si, cia­scu­no dei par­te­ci­pan­ti può op­por­si alla di­scus­sio­ne degli ar­go­men­ti, sui qua­li non si ri­ten­ga suf­fi­ci­en­te­men­te in­for­ma­to, e do­vrà es­se­re data tem­pe­sti­va co­mu­ni­ca­zio­ne delle de­li­be­ra­zio­ni as­sun­te ai co­m­po­nen­ti degli or­ga­ni am­mi­ni­stra­ti­vi e di co­n­tro­llo non pre­sen­ti.

In de­ro­ga all'art. 2363 C.C., l'As­sem­blea può es­se­re con­vo­cata in lu­ogo di­ver­so dalla se­de so­cia­le, purché nel ter­ri­to­rio re­gio­na­le.

Es­sa ha lu­ogo al­meno una vol­ta all'an­no, en­tro i ter­mi­ni di cui al pre­ce­den­te art. 31.

L'As­sem­blea si ri­unisce in­ol­tre quan­te vol­te il Con­si­glio di Am­mi­ni­stra­zio­ne lo cre­da ne­ces­sa­rio o ne sia fatta ri­chie­sta per is­crit­to, con in­di­ca­zio­ne delle ma­te­rie da trat­ta­re, dal Col­legio Sin­da­cale o da tan­ti so­ci che rap­pre­sen­ti­no al­meno un de­ci­mo dei vo­ti spet­tan­ti a tut­ti i so­ci; in que­sti ul­ti­mi ca­si, la con­vo­ca­zio­ne deve ave­re lu­ogo en­tro ven­ti gi­or­ni dalla da­ta della ri­chie­sta.

ART. 38 - As­sem­blea ordi­na­ria

L'As­sem­blea Ordi­na­ria:

1. ap­pro­va il bi­lan­cio con­sun­ti­vo con la re­la­zio­ne del Con­si­glio di Am­mi­ni­stra­zio­ne;
2. de­li­be­ra l'e­ven­tu­ale di­stri­bu­zio­ne di ri­stor­ni ai so­ci co­o­pe­ra­to­ri;
3. pro­vede alla no­mi­na degli am­mi­ni­stra­to­ri, pre­via de­ter­mi­na­zio­ne del loro nu­me­ro e della du­rata del loro man­da­to, non­ché alla loro re­vo­ca, fatta sal­va l'e­ven­tu­ale ri­ser­va di no­mi­na a fa­vo­re di sot­to­scri­tto­ri di stru­men­ti fi­nan­ziari;
4. de­ter­mi­na gli e­ven­tu­ali com­pen­si da cor­ris­pon­de­re agli am­mi­ni­stra­to­ri per la loro at­ti­vi­tà col­legia­le;
5. pro­vede alla no­mi­na, se ob­bli­ga­to­ria per legge o se ri­te­nu­ta co­mun­que op­por­tu­na, ed alla re­vo­ca dei co­m­po­nen­ti del

	Collegio Sindacale, se nominato, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti; 6. conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale, se nominato, l'incarico di controllo contabile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 2409-quater C.C.; 7. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis C.C.; 8. approva e modifica il regolamento interno con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria e quello disciplinante il rapporto mutualistico; 9. delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione; 10. delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'art. 2514 C.C.; 11. delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, ai sensi dell'art. 36 del presente statuto. L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 7, può essere esercitata anche dai soci aventi diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta alla sua preventiva autorizzazione dagli amministratori, ferma restando la responsabilità di questi per gli atti compiuti. ART. 39 - Assemblea straordinaria L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, C.C., alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis C.C.; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'Assemblea straordinaria delibera inoltre sull'emissione degli strumenti finanziari di cui agli artt. 23 e 27 del presente statuto ART. 40 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni	

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con tanti voti favorevoli che rappresentano la maggioranza di tutti i voti spettanti ai soci.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente nel regolamento interno.

ART. 41 - Modalità di voto

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano.

L'assemblea può, a maggioranza, decidere di adottare una diversa modalità di voto.

ART. 42 - Diritto di voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori e volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore o volontario ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Hanno altresì diritto di voto:

- i soci sovventori iscritti nell'apposito libro da almeno 30 (trenta) giorni; essi possono avere diritto ciascuno a più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto meglio precisato dall'Assemblea straordinaria al momento dell'emissione delle azioni;
- i sottoscrittori degli strumenti finanziari, di cui all'art. 20 del Titolo V, dotati di diritti amministrativi, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della loro emissione.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari, di cui al Titolo V, non può essere attribuito complessivamente più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti di tutti i soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente

entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ogni socio, ad eccezione dei soci speciali di cui all'art. 10, avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla stessa categoria, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di due soci.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ART. 43 - Diritti di voto azionisti di partecipazione cooperativa

Gli azionisti di partecipazione cooperativa non hanno diritto di voto nell'Assemblea generale dei soci.

Essi si riuniscono nell'Assemblea Speciale, disciplinata dall'art. 6 L. n. 59/92 e successive modificazioni, la quale nomina il loro rappresentante comune, che avrà i compiti e le funzioni previste dalla predetta norma di legge.

All'Assemblea speciale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le Assemblee generali dei soci.

ART. 44 - Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, essa sarà presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati. L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio. I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Sezione II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 45 - Organo amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque), eletti dall'Assemblea.

Gli amministratori sono scelti tra i soci cooperatori, tra i soci volontari, tra i soci finanziatori, entro il limite mas-

simo di un terzo.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 C.C., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare l'eventuale compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori con i limiti e le eventuali modalità di esercizio stabiliti dalla delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli amministratori delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla loro gestione.

ART. 46 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri, con indicazione delle materie da discutere. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le votazioni sono palesi. Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; la parità di voti comporta la reiezione della proposta. Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta

di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

ART. 47 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alla norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- c. gestire il collocamento delle azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa nonché degli altri strumenti finanziari affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- d. acquistare e cedere azioni e quote proprie della cooperativa nei limiti di cui all'articolo 2529 C.C.;
- e. compilare i regolamenti interni;
- f. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- g. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;
- h. deliberare su tutte le altre materie di cui al quarto comma dell'art. 5;
- i. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- j. nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- k. assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- l. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;
- m. comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci operatori inadempienti;
- n. promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;
- o. deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a

deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente

art. 38, ferma restando l'applicazione dell'art. 2436 C.C..

ART. 48 - Sostituzione degli amministratori

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C. scegliendo i nuovi amministratori fra gli appartenenti alla stessa categoria, cui appartenevano gli amministratori da sostituire.

ART. 49 - Diritti di informazione dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 50 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Sezione III - COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

ART. 51 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C. C. e successive modificazioni nonché quando la Cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi, ovvero qualora l'Assemblea dei Soci deliberi comunque di procedere alla sua nomina.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilan-

cio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ART. 52 - Compiti del Collegio Sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, C.C..

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 53 - Revisore contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409-quinquies, primo comma, C.C.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

1) Il revisore o la società incaricati del controllo contabile: verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità alme-

no trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis C.C., l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 54 - Collegio arbitrale

Le parti interessate, si impegnano a ricorrere alla procedura di conciliazione di cui al presente comma, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale; tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento, di tempo in tempo vigente, del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ancona, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del d. lgs. 5/2003; il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, che non abbiano trovato composizione secondo quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, comprese quelle in materia di recesso, esclusione, che dovessero insorgere tra la cooperativa e i soci, ovvero tra i soci o tra gli eredi o legatari del socio defunto e gli altri soci e/o la società e che abbiano oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché l'interpretazione e/o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti e/o impugnazioni di delibere assembleari, comprese quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale «Leone Levi» della Camera di Commercio di Ancona in conformità del suo Regolamento Generale.

ART. 55 - Procedimento arbitrale

Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secon-

do il regolamento di procedura della predetta Camera Arbitrale di tempo in tempo vigente.

2. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (Art. 816 e ss.) e delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 del Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825, commi 2 e 3 c.p.c.

TITOLO XI

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 56 - Clausole mutualistiche

E' fatto divieto di:

- a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

ART. 57 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive azioni nel seguente ordine: azionisti di partecipazione cooperativa; sottoscrittori degli strumenti finanziari; soci sovventori; soci volontari; soci cooperatori.

ART. 58 - Inderogabilità

Le clausole di cui agli artt. 56 e 57, primo comma non possono essere derogate né modificate dall'Assemblea, né ordinaria né straordinaria, e devono essere di fatto osservate.

TITOLO XII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 59 - Nomina liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori e ne stabilirà i poteri.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 60 - Rinvio alla legge

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

F.ti: Enrica Priori

Anna Fionda notaio